

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2285

Disposizioni in materia di
attività di ricerca e di
reclutamento dei ricercatori
nelle università e negli enti
pubblici di ricerca

ottobre 2021
n. 464



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2285

Disposizioni in materia di
attività di ricerca e di
reclutamento dei ricercatori
nelle università e negli enti
pubblici di ricerca

ottobre 2021
n. 464

a cura di:

Luigi Fucito (Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni
regionali e responsabile della documentazione nei settori
dell'istruzione e della cultura)
e *Maria Frati*

Classificazione Teseo: Assegni di formazione didattica e
scientifica. Contratti e incarichi di ricerca. Contratti di
lavoro a tempo determinato.

INDICE

Premessa	5
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>)	9
Articolo 2 (<i>Borse di ricerca</i>)	10
Articolo 3 (<i>Dottorato di ricerca</i>)	14
Articolo 4 (<i>Assegni di ricerca</i>)	17
Articolo 5 (<i>Ricercatori universitari</i>)	20
Articolo 6 (<i>Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca</i>)	26
Articolo 7 (<i>Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca</i>)	29
Articolo 8 (<i>Norme transitorie e finali</i>)	30

Premessa

La Commissione ha avviato, in data 6 luglio 2021, l'esame congiunto, in sede redigente, del disegno di legge [A.S. 2285](#), recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca" - approvato in testo unificato dalla Camera in data 15 giugno 2021 (AA.CC. 208, 783, 1382, 1608, 2218, 2294 e 2996) - dei disegni di legge [AA.SS. 1247 \("Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca"\)](#), [1336 \("Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca"\)](#) e [1369 \("Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università"\)](#).

Dopo aver svolto un ciclo di audizioni informali, lo scorso 22 settembre la Commissione ha adottato come testo base a cui riferire gli emendamenti l'A.S. 2285, al quale è dedicato il presente *Dossier*.

Sul tema del precariato nella ricerca universitaria, si segnala che la Commissione ha svolto una indagine conoscitiva che si è conclusa con l'approvazione, in data 3 agosto 2021, del Documento conclusivo sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria ([Doc. XVII, 5](#)).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 ***(Oggetto e ambito di applicazione)***

L'**articolo 1, comma 1**, determina l'oggetto e l'ambito di applicazione del disegno di legge, individuati in disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016¹, nonché di pubblicità delle procedure di selezione.

Le disposizioni riguardano le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino, ove compatibili, anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai sensi del citato art. 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1998 sono state disciplinate le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.

¹ L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016 individua i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana-ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica-INAf; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"-INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione-INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa-INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile-ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori-ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche-INAPP); Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; Istituto Superiore di Sanità-ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA.

Articolo 2 **(Borse di ricerca)**

L'**articolo 2, comma 1**, prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca possano conferire **borse post lauream** per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, denominate «**borse di ricerca**».

Il **comma 2** dispone che alle borse di ricerca si applichino: il divieto di cumulabilità del beneficio economico di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 398 del 1989; il divieto di svolgimento di attività didattiche da parte dei beneficiari delle borse (di cui al medesimo art. 6, comma 5); le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali (esenzione dall'IRPEF) e di collocamento in congedo straordinario, di cui ai commi 6, 6-*bis* e 7 del medesimo art. 6.

Il **comma 3** individua i **destinatari delle borse di ricerca** in coloro che siano in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca.

Ai sensi del medesimo comma 3, è espressamente **escluso dal conferimento delle borse** il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

L'esclusione dei dottori di ricerca dal conferimento della borsa di ricerca costituisce un elemento innovativo rispetto alla disciplina della borsa *post-lauream* (v. subito *infra*).

Sulla base dell'art. 1 della legge n. 398 del 1989, le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio:

- per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto;
- per i corsi di dottorato di ricerca;
- per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato;
- per i corsi di perfezionamento all'estero.

Con particolare riferimento alle borse di studio per attività di ricerca dopo il dottorato, esse sono di fatto confluite nell'ambito delle borse *post lauream*. Occorre al riguardo premettere che la legge n. 240 del 2010 (art. 29, comma 11, lett. *b*)) ha abrogato l'art. 4 della legge n. 398, che recava disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato.

Nonostante tale abrogazione, è prevalsa la tesi della sopravvivenza alla riforma del 2010 delle borse di ricerca da destinare (anche) a coloro che fossero in possesso del titolo di

dottorato. Essa si è fondata principalmente sui seguenti elementi: la mancata soppressione, all'art. 1 della legge n. 398 del 1989, del riferimento alle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato; la persistente vigenza dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, il quale dispone l'applicazione di talune norme (in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario) "alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea"; l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il quale ha previsto che le borse di studio universitarie *post lauream* confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato, ai sensi della legge n. 243 del 1991, alle università non statali legalmente riconosciute.

Le soppresse borse di studio per attività di ricerca post-dottorato (art. 4 della legge n. 398) rappresentavano uno dei possibili percorsi *post doc*, che la legge n. 240 ha inteso probabilmente assorbire negli altri due percorsi degli assegni di ricerca (disciplinati dall'art. 22 della legge n. 240 del 2010, sul quale cfr. la scheda relativa all'art. 4 del provvedimento in esame) e della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A (disciplinata dall'art. 24, comma 3, lett. a), della medesima legge n. 240, sul quale cfr. la scheda relativa all'art. 5 del provvedimento in esame).

Se questa era l'intenzione del legislatore del 2010, la normativa vigente (di dubbia interpretazione²) ha sortito un effetto diverso, in quanto gli atenei, sulla base delle loro autonome discipline (regolamenti di ateneo), hanno continuato ad erogare borse *post lauream* in cui la laurea è stata considerata soglia minima per l'accesso alla borsa, e non requisito esclusivo³.

In tal modo la borsa *post lauream* è diventata equivalente a una "borsa di ricerca" indirizzata anche a *laureati* già in possesso del titolo di dottore di ricerca⁴.

Con l'approvazione della disposizione in esame, come detto, coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca risulterebbero esclusi dalla possibilità di assegnazione delle nuove borse di ricerca.

Il comma 4 demanda la disciplina delle **procedure per il conferimento delle borse di ricerca ai regolamenti dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca**, sulla base di alcuni **elementi essenziali legislativamente definiti**: una **procedura di valutazione comparativa** secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della

² Si ricorda, tra l'altro, che l'art. 18, comma 1, lett. f), include tra i soggetti cui viene riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università i "titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

³ L'istituzione di tali borse è stata finanziata: con fondi attribuiti dall'ateneo in coerenza con la programmazione delle attività di ricerca; con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere; con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da soggetti pubblici o privati.

⁴ Si vedano, a titolo di esempio: il [Regolamento per il conferimento di borse di studio *post lauream* e per attività di ricerca dell'Università di Camerino](#) (emanato con decreto rettorale 52/2020 del 12 febbraio 2020, e succ. mod); il [Regolamento per il conferimento di borse di ricerca dell'Università di Genova](#) (emanato con decreto rettorale n. 4143 del 1° ottobre 2019); il [Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca dell'Università di Milano](#) (emanato con decreto rettorale n. 2383/2019 del 6 maggio 2019).

ricerca di cui all'art. 7; la costituzione di una **commissione giudicatrice** composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al successivo comma 5 e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca; al termine della procedura di valutazione comparativa, la formazione di una **graduatoria generale di merito** in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il comma prevede, infine, che ai suddetti adempimenti si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, contestualmente disponendo che ai componenti della commissione giudicatrice non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 5** definisce la **durata delle borse**, compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca.

I **36 mesi** costituiscono la **durata massima complessiva** di fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca (con esclusione dal computo delle sospensioni per maternità o paternità o per gravi motivi di salute).

Il **comma 6** reca espressa previsione che le borse di ricerca **non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato** alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

Il **comma 8** provvede a coordinare le nuove disposizioni con l'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998 (sopprimendo al primo e al secondo periodo, rispettivamente, i riferimenti "alle borse conferite dalle università per attività di ricerca post laurea" e alle borse "per attività di ricerca post laurea e post dottorato").

Il richiamato art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, come accennato, dispone: i) al primo periodo, l'applicazione (anche) alle borse di studio per attività di ricerca post laurea delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n.398 del 1989 in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario nei confronti dei dipendenti pubblici; ii) al secondo periodo, che con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento [...] e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato.

In proposito, si rileva che, espungendo - all'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998 - i suddetti riferimenti, senza sostituirli con quello alle istituende borse di ricerca: i) a queste ultime non si applicano le disposizioni sulle agevolazioni fiscali e sul congedo ivi previsti; ii) tali borse resterebbero escluse dal riparto delle risorse tra atenei.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento in proposito.

Il **comma 9** coordina le nuove disposizioni con l'art. 1 della legge n. 398 del 1989, dove viene soppresso il riferimento alle borse *post* dottorato.

Si anticipa, in questa sede, che l'art. 8 del disegno di legge in esame reca norme transitorie e finali, relative (anche) alle borse di ricerca disciplinate dall'articolo in commento.

In particolare, al comma 2, impone alle università di adeguare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alle disposizioni del presente art. 2, i propri regolamenti per quanto concerne la disciplina di borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

Articolo 3 **(Dottorato di ricerca)**

L'**articolo 3** apporta modificazioni all'articolo 4 della legge n.210 del 1998 con le finalità di **valorizzare il dottorato di ricerca in termini di sbocchi professionali**, anche con riferimento all'impiego nelle pubbliche amministrazioni (**comma 1, lettera a)**), nonché di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM (**comma 2**) e di sopprimere la disposizione che consente a qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di attivare corsi di dottorato di ricerca (**comma 1, lettera b)**).

Si tratta di disposizioni che, nelle more dell'esame parlamentare, sono state **in gran parte recepite con il decreto-legge n. 80 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, *e di tale circostanza occorrerà tenere conto in sede emendativa*.

Le modificazioni all'art. 4 della legge n. 210 del 1998 (orientate ad **ampliare gli sbocchi professionali del dottorato di ricerca**) - di cui al **comma 1, lettera a)**, dell'articolo in esame - **risultano superate** dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n.210 del 1998, come novellato dal citato decreto-legge, già si prevede che il dottorato di ricerca debba fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione "anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività".

Anche **il comma 1, lettera b)**, è **superato**. Infatti il comma 2 dell'articolo 4 della legge n.210 del 1998, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il DL n.80 del 2021, già non prevede la possibilità da parte di qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di istituire corsi di dottorato di ricerca.

Con riferimento alle **Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale**, il **comma 2** intende, alla lettera a), introdurre i **dottorati di ricerca, in luogo della formazione alla ricerca**, tramite una specifica novella all'art. 2, comma 5, secondo periodo, della legge n. 508 del 1999 (relativa alla introduzione del dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM). Anche in questo caso la modifica è già stata effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Il **comma 2, alla lettera b)**, prevede la possibilità di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, contestualmente affidando al Ministro dell'università e della ricerca la definizione - con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

Si anticipa che l'art. 8, comma 6, del provvedimento in esame demanda al Governo l'adeguamento del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, al fine di renderlo conforme alle disposizioni in commento.

Il comma 3, lett. a), intende incidere sulla normativa che prevede di poter richiedere, nell'ambito delle procedure sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del titolo di dottore di ricerca (art. 35, comma 3, lettera *e-ter*), del d.lgs. n.161/2001). La disposizione mira a specificare che la richiesta, da parte delle pubbliche amministrazioni, del titolo di dottore di ricerca deve risultare pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari (individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127). **Il contenuto della lett. a) pare superato** a seguito delle modifiche (apportate dall'art. 3, comma 8, del DL n.80 del 2021) alla richiamata lett. *e-ter*), in cui già risulta inserita la connessione tra il titolo di dottore di ricerca, qualora richiesto in procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, e la individuazione della pertinenza del titolo medesimo in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il comma 3, lett. b), determina, con norma primaria, il punteggio da attribuire al dottorato per i casi in cui il titolo medesimo sia presente tra i requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione ai fini del reclutamento per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione (cfr. più in dettaglio *infra*).

Sulla base di essa, al titolo di dottore di ricerca richiesto dalla pubblica amministrazione quale requisito per il reclutamento in specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione è riconosciuto un punteggio che la norma qualifica come "aggiuntivo", comunque non inferiore: *a)* al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale; *b)* al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

Tale disposizione non è stata recepita nel DL n.80 del 2021, che - seguendo una *ratio* distinta - ha abrogato il comma 3-*quater* dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale demandava a un DPCM la disciplina dei criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca, nonché della loro pertinenza ai fini del concorso nella pubblica amministrazione.

*Si consideri l'opportunità di coordinare l'intervento normativo con la disciplina vigente, come risultante dalle novità introdotte dal DL 80 del 2021, e di espungere la qualificazione di "aggiuntivo" in ragione del fatto che la fattispecie disciplinata (congiuntamente dal comma 3, lett. *e-ter*), e dal comma 3-*quater* che l'articolo in esame intende inserire nell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del*

2001) riguarda l'ipotesi in cui il titolo di dottore di ricerca è richiesto dalla pubblica amministrazione quale requisito necessario per il reclutamento in specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione (e non la valutazione del titolo di dottore di ricerca come eventuale titolo aggiuntivo).

Il **comma 4** autorizza la **spesa di 1,5 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2022, da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per **dottorati di ricerca riservate alle categorie protette** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili) e da ripartire, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

Il **comma 5** provvede, infine, alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 4 **(Assegni di ricerca)**

L'articolo 4 apporta modificazioni alla **disciplina degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010**.

Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997⁵ - sono ora oggetto di disciplina dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Il vigente art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (*ex art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*⁶) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle predette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

⁵ Successivamente abrogato dall'art. 29, comma 11, lett. d), della legge n. 240 del 2010.

⁶ Ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del CUN, può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati

Rispetto alla disciplina vigente, l'articolo in esame intende:

- **circoscrivere la platea dei soggetti destinatari** degli assegni di ricerca, corrispondenti - nel vigente art. 22, comma 2 - a tutti gli "studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca", tenuto conto che il possesso del titolo di dottorato, se non richiesto come requisito, costituisce un mero titolo preferenziale per l'attribuzione degli assegni. Si propone, infatti, che siano destinatari degli assegni esclusivamente studiosi **in possesso di un titolo di dottorato di ricerca**, conseguito in Italia o all'estero, o **iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato** (i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio), ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un **diploma di specializzazione (comma 1, lett. a))**;
- **escludere** dal conferimento degli assegni il **personale in servizio**, titolare di contratto di lavoro **a tempo sia determinato che indeterminato**, presso le università, istituzioni ed enti conferitori degli assegni (**comma 1, lett. a)**). Si ricorda che il vigente art. 22, comma 2, esclude dal conferimento degli assegni il personale di ruolo di università, istituzioni ed enti che conferiscono gli assegni;
- in relazione alla **durata complessiva dei rapporti instaurati** (inclusivi di eventuali rinnovi dei singoli assegni di ricerca la cui durata è compresa fra uno e tre anni), che resta fissata in un massimo di quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi (con abrogazione della disposizione che ne disponeva la proroga di due anni, cfr. comma 2), **eliminare lo scomputo**, dalla durata complessiva di quattro anni, **del periodo di fruizione in coincidenza con il dottorato di ricerca**, nel limite massimo della durata legale del relativo corso (**comma 1, lett. b)**);
- **abrogare l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, il quale disponeva la proroga di due anni della durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (**comma 2)**);
- fissare in **4 anni**, anche non continuativi **la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca (comma 1, lett. c)**). Si considerano a tal fine i rapporti intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri enti conferitori. La disciplina vigente (di cui all'art. 22, comma 9, primo periodo, della legge n. 240 del 2010) prevede invece una durata di 12 anni, anche non continuativi, che si riferisce cumulativamente ai rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 24 della legge n. 240.

Per effetto della novella apportata dalla disposizione in commento, nel nuovo termine di 4 anni non si tiene conto dei contratti di ricercatore a tempo determinato.

Si anticipa in questa sede che, con disposizione transitoria di cui all'art. 8, comma 3, viene previsto che il limite di durata non superiore a 12 anni continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dei vigenti articoli 22 e 24 della legge n. 240.

Si osserva che - a seguito delle modificazioni apportate dal disegno di legge in esame - il contenuto dell'art. 22, comma 9, primo periodo, finisce per sovrapporsi a quello del comma 3, terzo periodo, del medesimo art. 22 (entrambe le disposizioni fissano in 4 anni la durata complessiva degli assegni ed eventuali rinnovi). Si valuti l'opportunità di un coordinamento.

Articolo 5 **(Ricercatori universitari)**

L'**articolo 5** intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la **figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato** titolare di **contratto di durata complessiva di 7 anni**, non rinnovabile.

A seguito della legge n. 240 del 2010 (art. 29, comma 1), la copertura dei posti di ricercatore (al pari di quelli di professore e di assegnista di ricerca) deve essere effettuata esclusivamente con le procedure di cui alla medesima legge n. 240, la quale prevede l'assunzione di ricercatori a tempo determinato.

La legge n. 240 prevede **due figure di ricercatore a tempo determinato**.

Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) - cd. di tipo A - è titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) - cd. di tipo B - è titolare di contratto triennale non rinnovabile (secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 165/2020)⁷. La posizione di ricercatore di tipo B è riservata a determinate categorie di candidati, tra cui coloro che sono stati ricercatori a tempo determinato di tipo A.

Per effetto delle disposizioni che si intendono introdurre, il comma 3 dell'art. 24 viene riformulato prevedendo, come detto, un unico contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile.

In relazione alla disciplina della nuova figura di ricercatore a tempo determinato:

- è introdotto un **regime di incompatibilità** con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi (**comma 1, lett. c**)).

Si ricorda che per gli attuali ricercatori a tempo determinato è previsto esclusivamente il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche (art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240).

Al riguardo, poiché il richiamato art. 24, comma 9-bis, della legge n.240 non è oggetto di abrogazione da parte del disegno di legge in esame, parrebbe che continui ad essere consentito il conferimento del contratto di ricercatore ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Parrebbe pertanto opportuno un

⁷ Il titolare del contratto di tipo B può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

coordinamento con il comma 1, lettera c), in commento, che introduce un regime di incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici (e privati).

Si osserva che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 6, comma 12, quarto periodo, della legge n. 240⁸);

- ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i **periodi trascorsi in aspettativa** per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente **non sono computati** su richiesta del titolare del contratto (**comma 1, lett. c**)).

Si ricorda che il vigente art. 24 prevede esclusivamente per i ricercatori di tipo B la computabilità, nell'ambito della durata triennale del contratto, del periodo di congedo obbligatorio di maternità, salva la possibilità di chiedere successivamente la proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità (comma 9-ter).

Con l'istituzione della nuova figura viene introdotto un nuovo vincolo di spesa alla programmazione triennale del personale. Alle università è, infatti, imposto di **vincolare risorse corrispondenti** ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando (**comma 1, lett. a**)).

Si ricorda che la programmazione triennale del personale, effettuata annualmente dall'università nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, è vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge).

Per quanto riguarda i vincoli di spesa, essi sono determinati: dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale; dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali (stabiliti dagli articoli 5 e

⁸ Art. 6, comma 12: "I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali".

7 del decreto legislativo n. 49 del 2012); infine, dalla necessità di vincolare le risorse necessarie per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di tipo B (*ex art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010*)⁹.

Per quanto concerne i parametri di programmazione del reclutamento, l'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, comma 4).

In relazione alla **procedura di selezione** dei nuovi ricercatori universitari a tempo determinato:

- in luogo della commissione costituita dai professori di I e di II fascia in servizio presso il dipartimento che indice la procedura (art. 24, comma 2, della legge n. 240), l'articolo in esame (**comma 1, lett. b), n. 3**) prevede la formazione di una **commissione giudicatrice** costituita da un numero di membri compreso fra 3 e 5, la maggioranza dei quali deve essere costituita da **professori di ruolo presso università**, italiane o straniere, **diverse da quella interessata**. I membri della commissione devono essere professori di I o di II fascia o dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN)¹⁰, scelti mediante sorteggio operato dall'università, **con modalità automatica**, tramite il **portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca** (di cui all'art. 7), tra i soggetti iscritti in una banca dati (contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di I e di II fascia nonché i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'ASN che abbiano presentato domanda per esservi inseriti). Non possono essere membri della commissione: i rettori in carica; i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 382 del 1980; i professori che hanno optato per il regime a tempo definito; i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza; i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare; i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Per i membri della

⁹ Ai sensi del medesimo art. 24, comma 6, sussiste altresì l'obbligo di non utilizzare oltre la metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata nel ruolo dei professori di I e II fascia di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN.

¹⁰ L'abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010, costituisce requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori. Il conseguimento dell'ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge n. 240.

commissione è esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti;

- a seguito della deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università, è previsto che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il **termine perentorio di 90 giorni** dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, all'università è posto divieto di bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore (**comma 1, lett. b), n. 4**).

Con riguardo alla **procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati**, l'articolo in esame (**comma 1, lett. da e) a g)**) intende introdurre le seguenti modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori "di tipo B", che con il disegno di legge in esame si applica all'unica figura di ricercatore: **i)** sotto il profilo temporale, si prevede che i ricercatori siano sottoposti alla **procedura di valutazione** a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, mentre viene soppressa la possibilità di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto; **ii)** è previsto che la valutazione sia effettuata anche sulla base di una **prova didattica**; **iii)** all'esito positivo della valutazione, **l'inquadramento nel ruolo dei professori associati** è immediato (senza che il candidato positivamente valutato debba attendere la scadenza del contratto di ricercatore); **iv)** in caso di **esito negativo della valutazione**, l'università è tenuta a fornire adeguata **motivazione** sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto; **v)** il ricercatore universitario che ha conseguito **l'ASN in un settore concorsuale diverso** da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Su tale istanza l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione.

In relazione al **punto ii)**, si ricorda che la valutazione interna dei ricercatori di tipo B, effettuata dall'università in cui prestano servizio, ai fini della loro chiamata nel ruolo di professore di II fascia (associati), si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con [DM del 4 agosto 2011](#) (ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010).

Ai sensi di tale decreto ministeriale, la valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore, mentre lo svolgimento di una prova didattica è richiesto esclusivamente nel caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5-*bis*, della legge n. 240, che costituisce oggetto di abrogazione da parte delle disposizioni in commento: cfr. **punto i)**.

Con riferimento al **punto v)**, si ricorda che nel Rapporto del 30 gennaio 2019 ([Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019](#)) il CUN - in merito alla procedura di valutazione interna, ai fini del reclutamento dei professori di II fascia, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge n. 240) - aveva constatato le diverse modalità di interpretazione/applicazione adottate nei diversi regolamenti di ateneo e auspicato che una chiarificazione della disposizione potesse condurre alla riduzione delle difformità applicative tra atenei, soprattutto in merito alla possibilità di accesso o meno alla procedura per coloro che risultassero in possesso di ASN in settori concorsuali diversi da quelli previsti dal bando ma ricadenti nel medesimo macrosettore.

Per la nuova figura del ricercatore a tempo determinato è previsto il **trattamento economico** attualmente spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, a sua volta corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento (art. 24, comma 8, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010).

Infine, in ordine all'attività dei nuovi ricercatori universitari, è disposto che la loro **attività didattica e scientifica** concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università *ex art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 (comma 1, lett. m))*.

Si ricorda che le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49¹¹.

Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) - istituito dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 - è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all'intervento perequativo per le università statali previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

La quota base del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, è annualmente ripartita sulla base del costo *standard* per studente delle università statali (definito come costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto di determinati altri parametri tra i quali la tipologia di corso e le dimensioni dell'ateneo).

La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi) è stata introdotta dall'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 240

¹¹ Recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

del 2010) ed è destinata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università.

Ai fini della ripartizione della quota premiale, l'art. 2 del decreto-legge n. 180 ha definito i seguenti criteri: i) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; ii) la qualità della ricerca scientifica; iii) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.

Il medesimo art. 60, comma 01 - oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale - ha anche integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (cfr. *supra*) prevedendone l'attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all'ANVUR.

Articolo 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 6** novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 (recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015), inserendovi un **articolo 12-ter, il cui comma 1** è volto ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione **di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni**, non rinnovabili. Viene così disciplinata una nuova modalità (che si aggiunge a quelle esistenti) di accesso ai ruoli di tale enti mediante una formula ***tenure-track***, analoga a quelle introdotta per i ricercatori universitari a tempo determinato (ai sensi dell'art. 5 del provvedimento in esame). Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale (di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016) e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per i ricercatori e tecnologi assunti ai sensi delle disposizioni in commento è previsto un meccanismo (di *tenure track*) sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'**ente valuta** il ricercatore o il tecnologo a tempo **determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato** con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Ai fini della partecipazione alle procedure in questione, i candidati devono essere in possesso dei **requisiti** previsti dal secondo periodo della lettera *a*) dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 (recante riordino del CNR).

Ai sensi del citato secondo periodo della lettera *a*), al fine di accedere alla selezione per il livello iniziale di ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato dell'ente, occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato per specifici progetti di ricerca stipulati dal CNR ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente, con valutazione finale delle attività.

La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti degli Enti (di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016) e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

Come accennato, la disposizione in commento **aggiunge un'ulteriore modalità di reclutamento presso gli enti di ricerca**, rispetto ai percorsi già previsti a legislazione vigente. Si tratta della principale differenza rispetto a quanto previsto per i ricercatori delle università, tenuto conto che le disposizioni di cui all'art.5 introducono l'unica modalità di reclutamento.

Per i ricercatori degli enti di ricerca, oltre alla possibilità di attivare contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 36, (rispettivamente, comma 1 e comma 2) del d.lgs. n. 165 del 2001 (fatte salve le limitazioni di cui al comma 5-*quinquies* del medesimo art.36), si segnala che l'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 218 del 2016 consente di assumere a tempo indeterminato - previa procedura selettiva, per titoli e colloquio - coloro che hanno avuto in essere un contratto a tempo determinato o un assegno di ricerca, per almeno tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

In ordine alla sussistenza di una pluralità di canali di reclutamento si valuti un approfondimento.

Le disposizioni dei **commi 2 e 3 del nuovo art. 12-ter** mirano ad avviare **reciproci flussi di personale tra università ed enti pubblici di ricerca**, consentendo:

- **agli enti**, la possibilità di **assumere, con chiamata diretta**, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni (sottoponendoli previamente alla suddetta valutazione). Le chiamate dirette degli enti devono essere effettuate nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività;
- **alle università**, la possibilità di **assumere con chiamata diretta**, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato introdotto per gli enti di ricerca dalle nuove disposizioni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). Resta ferma la sottoposizione di diritto a valutazione interna dei ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'università ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professori associati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.

Il **comma 4 del nuovo art. 12-ter** prevede, infine, che all'attuazione delle predette disposizioni si provveda nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016 dispone che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale venga calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.

Articolo 7 ***(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)***

L'**articolo 7** prevede l'attivazione, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, del **portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** prevede che **nel portale siano pubblicati**, a cura delle università e degli enti pubblici di ricerca (pena l'invalidità della procedura di selezione) - entro un termine comunque non inferiore a 20 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande - i **bandi per le procedure di selezione** relative alle borse di ricerca, ai dottorati, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di I o di II fascia. La pubblicazione dei bandi deve essere effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il **comma 2** dispone in ordine all'organizzazione e alla struttura del portale, prevedendone l'**indicizzazione** in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza.

Una **sezione** del portale deve essere dedicata alla **pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici** nelle procedure di selezione dei ricercatori universitari a tempo determinato condotte sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 5 del provvedimento in esame.

Il **comma 3** prevede che siano pubblicate nel portale le informazioni e le **comunicazioni relative alle procedure di valutazione** in corso o scadute, nonché gli **atti relativi alle procedure di selezione** entro 5 giorni dall'adozione.

Il **comma 4** demanda **la disciplina delle modalità di funzionamento del portale** nonché della tipologia e delle modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 8 ***(Norme transitorie e finali)***

L'articolo 8 reca norme transitorie e finali.

Il **comma 1** novella l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, al fine di specificare che **tra le borse di studio universitarie *post lauream*** cui sono destinate le risorse confluite nel Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) e nel contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute sono ricomprese anche le **borse di ricerca** disciplinate dall'art. 2 del provvedimento in esame.

Il **comma 2** prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, **adeguino** alle disposizioni di cui all'art. 2 del provvedimento in esame i propri regolamenti per quanto concerne la **disciplina delle borse di studio *post lauream*** per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

Il **comma 3** introduce una disposizione di deroga al nuovo limite di durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca, fissato in 4 anni, anche non continuativi, dall'art. 4, comma 1, lett. c), del provvedimento in esame.

Prevede, infatti, che il **limite di durata non superiore a 12 anni** (anche non continuativi) - stabilito dal vigente art. 22, comma 9, primo periodo, della legge n. 240 del 2010 - continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dei vigenti articoli 22 e 24 della legge n. 240.

Il **comma 4** conferisce facoltà alle università di **indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del vigente art. 24** per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Le disposizioni vigenti (il giorno antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento in esame) continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 5** prevede che - fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - coloro che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di I o di II fascia sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato, come ridisciplinate dall'art. 5 del provvedimento in esame.

In considerazione del fatto che la nuova disciplina dell'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato dettata dall'art. 5 del provvedimento in esame non esclude dalle relative procedure di selezione (ex art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 2010, come modificato dal suddetto art. 5) chi sia in possesso dell'ASN, risultano di difficile identificazione i soggetti in possesso di ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia che - ai sensi della disposizione in esame - sarebbero ammessi soltanto transitoriamente a partecipare alle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Del resto il possesso dell'ASN, requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori, parrebbe dover costituire un titolo aggiuntivo (e non impediente) per l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato.

Resta ferma - ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. b), della legge n. 240 (lettera non modificata dal provvedimento in esame - l'esclusione dalle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato dei "soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio".

Il comma 6 demanda al Governo l'**adeguamento del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, al fine di renderlo conforme all'art. 2 della legge n. 508 del 1999, come modificato dall'art. 3, comma 2, del provvedimento in esame (il quale - si ricorda - mediante novella al suddetto art. 2, introduce la previsione che autorizza le istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, ad attivare corsi di dottorato di ricerca, contestualmente affidando al Ministro dell'università e della ricerca la definizione, con proprio decreto, delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi).